

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO

DEL BOSCO DI ALTO FUSTO E CEDUO DI CERRO

PARTICELLE FORESTALI n. 14/B E 6/A

DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE

DEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA (PZ)

A. CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 L'Amministrazione comunale di Grumento Nova (PZ) mette all'asta l'esecuzione dei lavori di taglio e l'utilizzazione del materiale legnoso ritraibile dal bosco di alto fusto e ceduo di cerro, sito in località "Monte Aquila" di cui alle particelle forestali n. **14/B e 6/A** (annualità 2015), del Piano di Assestamento forestale, assegnato al taglio a seguito del progetto di taglio esecutivo redatto dal Dott. Pesce Paolo Pasquale e Dott. For. Maffeo Michele con parere di conformità espresso dalla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio n. _____.

L'aggiudicazione avverrà a mezzo di asta pubblica ai sensi degli articoli 73/c e 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

*Ente che
effettua
vendita e
forma di
vendita*

Art.2 La vendita avviene a corpo, partendo dal prezzo di base di € **26.040,00 (Ventiseimilazeroquaranta/00)**. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spesa proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, quando trattasi di bosco ceduo garantisce solamente i confini, quando trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità dei prodotti che potranno ricavarci.

*Prezzo e
rischi di
vendita*

Art. 3 - Il materiale legnoso posto in vendita è dato da:

- n. **1129** (millecentoventinove) piante martellate e crocettate nella particella forestale **14/B** di alto fusto che risultano così suddivisi: n. **1109** piante di cerro, n. **19** piante di roverella e **1** di farnetto;
- **ettari 2,70,00** dal taglio di bosco ceduo matricinato di cerro nella particella forestale **6/a**

*Materiale
in vendita*

Art. 4 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare, con le modalità indicate nel bando di gara, un plico che dovrà contenere al suo interno due buste, con la dicitura, rispettivamente:

A "Documentazione"; B "Offerta economica".

*Metodo di
vendita
Documenti*

Nella Busta A:

I concorrenti dovranno presentare, in originale o copia resa autentica ai sensi di legge ed in corso di validità, il certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici rilasciato dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata con l'indicazione della categoria di appartenenza. Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal certificato della CCIAA dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio, qualora la gara avvenga in una provincia diversa da quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato;

Garanzia a corredo dell'offerta: Garanzia, a pena di esclusione, pari al 2% del prezzo base indicato nel presente invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

- La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

- La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;
- L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta, nei modi prescritti dalle norme vigenti il quale non è autocertificabile.

Impegno di un fideiussore, a pena di esclusione, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163, qual'ora l'offerente risultasse affidatario;

Nel caso di Raggruppamenti temporanei e/o di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti e/o da costituirsi la garanzia dovrà essere presentata dal mandatario in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

Nella Busta B:

Dovrà essere presente l'offerta economica, espressa in numeri, in lettere ed in percentuale di aumento.

Art. 5 - Non possono essere ammessi alla gara:

- a. coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b. coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Incompatibilità

Art. 6 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Esclusione dall'asta

Art. 7 - Il deliberatario dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato fino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e lo svincolo della garanzia fidejussoria previsto dall'art. 4 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Validità degli obblighi assunti dalle parti

Art. 8 - Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione del capitolato d'oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Art. 9 - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23/05/1924, n. 827) con titoli presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fideiussione cauzionale di un Istituto di Credito o di Diritto Pubblico o Assicuratore o di Banche di Interesse Nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito

Deposito cauzionale Morte, Fallimento

cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto. L'accettazione della fideiussione è subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Tale miglioramento, è di regola, commisurato al 5% annuo, calcolato sulla cauzione che avrebbe dovuto essere prestata per tutto il tempo in cui la medesima sarebbe rimasta vincolata. Tale norma va intesa quale condizione compensativa del beneficio che l'aggiudicatario ritrae dalla disponibilità della somma che avrebbe dovuto versare a garanzia della sua obbligazione. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

*e
impediment
o
dell'aggiudi
catario*

Art. 10 - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 9 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

*Rescissione
del
contratto
per
mancata
cauzione*

Art. 11 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata r.r., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna **entro dieci giorni** il materiale venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi all'autorità Forestale competente per territorio.

*Consegna
del bosco*

La consegna del materiale venduto avverrà a cura dell'Ente appaltante con la presenza del Tecnico progettista, un rappresentante dell'Ente delegato e un rappresentante della ditta aggiudicataria. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il verbale di consegna ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli però rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente appaltante lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato di oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione e ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi un mese senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art. 12 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo: in unica rata secondo le modalità dell'Art. 41.

*Pagamento
del prezzo
di
aggiudicazi
one*

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 10.

Art. 13 - L'aggiudicatario dovrà indicare agli Enti preposti e alla Stazione Comando Carabinieri Forestali competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

*Giorno di
inizio dei
lavori*

Art. 14 - Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso dovrà essere terminato entro la data riportata sul parere di conformità per l'utilizzazione del lotto boschivo rilasciato dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata _____, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art.15.

*Termine del
taglio*

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini sopraindicati, e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 15 - La proroga dei termini stabilita dall'art.14 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini, agli stessi Enti cui compete la facoltà di concederla.

Proroghe

Art. 16 - L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altro, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dell'ultimo comma del precedente art.10. *Divieti di subappalti*

Art. 17 - L'Aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza: *Rispetto delle leggi forestali*

- ✓ Delle norme stabilite dal presente capitolato;
- ✓ Delle Prescrizioni di cui al parere espresso dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata;
- ✓ Delle Prescrizioni previste dal Piano di Assestamento Forestale.
- ✓ Dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 18 - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, i tecnici incaricati alla direzione dell'esecuzione del contratto degli appalti pubblici di servizi e forniture provvederanno al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso, a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettamento od altro mezzo. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, i carabinieri forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali. *Rilevamento o danni*

Art. 19 - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 20- E' consentito l'impiego della motosega. Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, a superficie inclinata o convessa; deve, inoltre, praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione da parte dell'autorità forestale. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello forestale. *Modalità del taglio*

Art. 21 - L'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale, impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da abbattere, nonché le *crochette* delle ulteriori piante assegnate al taglio. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto, in colore indelebile, il numero che porta la pianta martellata. Tale operazione va eseguita entro o al limite della lavorazione. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità: *Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello*

1. di € 10,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
2. di € 2,00 per mancata trascrizione, sulla sezione di taglio, del numero riportato sulla ceppaia;
3. di € 10,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;

Art. 22 – Nell'abbattere gli alberi si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica o dai tecnici per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico o il doppio di detto valore, a seconda che il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Regione Basilicata, Dipartimento Finanze agli effetti degli artt. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche. *Indennizzo per tagli irregolari e abusivi*

Art. 23 – L'autorità forestale competente per territorio, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dei Carabinieri Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. *Sospensione e del taglio*

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dai Carabinieri Forestali salvo ratifica del Coordinamento provinciale competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto

e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 10.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell'Ispettorato predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 24 – La gestione della tagliata in ordine alla sistemazione dei residui della lavorazione, rami e cimali, deve procedere contestualmente all'utilizzazione. Trattandosi di un taglio di diradamento, i residui della lavorazione debbono essere lasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme riducendone le dimensioni in modo da rimanere il più vicino possibile al suolo. È fatto obbligo di evitare accumuli di materiale quale misura di prevenzione degli incendi.

Gestione della tagliata

Art. 25 - L'aggiudicatario è obbligato:

1. a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
2. a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
3. a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc., danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
4. ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

Art. 26 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art.14 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Costruzione capanne

Art. 27 - La carbonizzazione del bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia

Carbonizzazione

Art. 28 - Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti e o varchi temporanei. L'apertura di nuovi piazzali di carico e scarico e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ufficio forestale.

Per ogni nuova via e/o piazzale aperti o ampliati senza autorizzazione del competente Ufficio forestale, l'Aggiudicatario sarà perseguibile a norma di legge

Divieto di apertura di nuove aie carbonili Penali

Art. 29 - L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato pagherà una penale di € 5,16 (cinque/16) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 10,33 (dieci/33) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Novellame

Art. 30- Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente proprietario, agli Enti preposti e al Comando Carabinieri Forestali in tal caso la chiusura prende data, peraltro, dall'arrivo di tale comunicazione.

Collaudo

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico con competenza specifica nel settore forestale, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese del collaudo sono a carico dell'Ente appaltante, che si rivarrà, sulla fidejussione di cui al precedente art. 4. Il calcolo del valore di macchiatico delle piante di cui all'Art. 22 del presente Capitolato d'Oneri dovrà in ogni caso fare riferimento al prezzo di mercato vigente entro la scadenza prevista dal collaudo, anche se la stessa dovesse avvenire in data successiva.

Art. 31 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Disponibilità della cauzione

Art. 32 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art.22.

Interessi sulle penalità e

In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.	<i>indennizzi</i>
Art. 33 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico, sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia, il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario dalle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.	<i>Assicurazione operai</i>
Art. 34 - L'ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.	<i>Passaggio in fondi di altri proprietari</i>
Art. 35 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.	<i>Responsabilità dello aggiudicatario</i>
Art. 36 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: la fidejussione non sarà svincolata se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario non sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli art. 32 e 34. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.	<i>Svincolo della fidejussione</i>
Art. 37 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri, che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore.	<i>Infrazioni non contemplate</i>
Art. 38 - Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.	<i>Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato</i>
Art. 39 - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio, da parte dell'aggiudicatario, della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: Agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso Capitolato, che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.	<i>Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario</i>
Art. 40 - La ditta aggiudicataria è tenuta a propria cura e spesa a predisporre ed adottare tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavori ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive integrazioni	

FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO

B. CONDIZIONI SPECIALI - B1

Art. 41– L’importo di aggiudicazione dovrà essere versato nel seguente modo:

✓ Unica rata, pari al 100% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata all’atto della consegna del lotto boschivo;

Dall’importo dovrà essere prelevata una somma pari al 15% del prezzo di aggiudicazione per “OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO RUSTICO DELL’ENTE” ai sensi dell’art. 131 e seguenti del R.D. n. 3267 del 20/12/1923 nonché secondo quanto disposto dall’art. 15 della L.R. n. 42 del 10/11/1998

Le spese tecniche relative al progetto di taglio, consistenti in spese di stima, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilevazione dei danni e collaudo, pari a € 3.800 IVA esclusa del 22%, come da determinazione del responsabile del servizio n 210 del 29/12/2016 Registro generale n 866 e da contratto disciplinare d’incarico del 6 febbraio 2017 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Grumento Nova (PZ), sono a carico del comune di Grumento Nova e saranno versate ai tecnici incaricati con le seguenti modalità:

- 1) Acconto pari ad € 3.420 iva esclusa al 22% al pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte dell’impresa aggiudicatrice all’atto della consegna del bosco
- 3) La restante parte pari € 380 iva esclusa al 22% ad ultimazione lavori e a collaudo avvenuto.

B. CONDIZIONI SPECIALI - B2

Art. 42 - L’aggiudicatario ha l’obbligo di riservare dal taglio:

- nel bosco di alto fusto (particella forestale 14/B) tutte le piante o monconi che non sono contrassegnati con il martello forestale del professionista incaricato ad eseguire la martellata e recante la seguente sigla: 017-Stemma Regione Basilicata – PZ 544 e/o qualsiasi altra pianta che non riporti altro tipo di contrassegno (es. crocette).
- nel bosco ceduo (particella forestale 6/A) tutte le matricine contrassegnate con anellatura blu o rossa al fusto e relativo numero

Art. 43– In aggiunta alle sanzioni stabilite dall’art.22 del presente Capitolato, sono a carico dell’Aggiudicatario le seguenti altre penalità:


Approvazione delle aggiunte

- € 500,00 per inizio del taglio prima che si sia proceduto alla consegna di cui all’art.11;
- € 500,00 oltre il valore delle piante eventualmente abbattute per ogni tettoia o capanna costruita senza la prescritta autorizzazione di cui all’art.26;


Art. 44 – Si approvano le aggiunte delle condizioni speciali B1 e B2 dall’art. 41 all’art. 44 del presente Capitolato

I PROFESSIONISTI INCARICATI

Dott. Pesce Paolo Pasquale



Dott. Maffeo Michele



FIRMA DELLE PARTI CONTRAENTI